

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 483

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORIA, COLUCCI, RUBBI EMILIO, GARZIA, GOTTARDO,  
CASTELLUCCI, CITTERIO, FIORI GIOVANNINO**

*Presentata il 1° agosto 1979*

Norme per la sanatoria di irregolarità formali relative ad adempimenti previsti dalle leggi tributarie, commesse anteriormente al 31 luglio 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura è stata presentata la proposta di legge n. 1665, concernente regolarizzazione di alcuni casi di inadempimento relativi alle denunce ed ai versamenti previsti dalla riforma tributaria, proposta che fu assegnata in sede legislativa allo esame della Commissione finanze e tesoro, ma che non ha potuto essere esaminata ed approvata per l'anticipato scioglimento delle Camere.

La relazione che accompagnava l'anzidetta proposta di legge poneva in evidenza che nel primo periodo di applicazione della riforma tributaria sono state commesse frequentemente violazioni di lievissima entità, dovute in genere a difficoltà di carattere tecnico e quindi non imputabili in sostanza ai contribuenti.

Veniva segnalato come spesso ci si trovasse, in località distanti da quelle in cui

hanno sede gli uffici, di fronte ad una temporanea carenza di moduli ovvero allo accavallarsi in breve arco di tempo delle scadenze dei termini di presentazione di dichiarazioni riferite a più periodi, come nel caso di irregolare funzionamento degli uffici accertato e dichiarato con decreto ministeriale, nonché di obblighi scadenti il sabato e, quindi, di versamenti eseguiti il lunedì successivo utilizzando i servizi bancari.

In tutti questi casi le dichiarazioni ed i versamenti, anche se presentate od eseguite nei primi giorni utili successivi alla scadenza, rivelano un comportamento del contribuente che, tenuto conto delle difficoltà sopra ricordate e in genere di quelle sorte nel primo periodo di applicazione dell'IVA, non sembra potersi qualificare come negligente o colposo. Ancora di atteggiamento sostanzialmente non colposo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

occorre parlare quando si fosse verificata una confusione di uffici competenti per la presentazione delle dichiarazioni, a supporto delle quali, sovente, è invece corrisposto un corretto versamento.

La relazione alla sopraindicata proposta di legge n. 1665 infine, nel proporre al Parlamento una sanatoria per le piccole infrazioni verificatesi nel passato, auspica che la discussione, il più sollecita possibile, potesse estenderla ad altri casi meritevoli di considerazione.

La presente proposta di legge, che sostituisce quella sopra ricordata, è stata integrata in conformità alle attese di tutti i cittadini ed alle stesse assicurazioni, fornite in più occasioni anche dalle responsabili autorità di Governo, di provvedere ad una sanatoria per tutti gli errori e gli inadempimenti formali, commessi nella prima applicazione della riforma tributaria, e che non hanno comportato evasione di imposta.

Un provvedimento di tale portata è imposto dalle note difficoltà insite nella prima applicazione dei nuovi tributi e trova altresì, la sua giustificazione nel fatto che una gran mole di dichiarazioni presentano errori irrilevanti la cui semplice contestazione importerà per gli uffici un incalcolabile intralcio alla correttezza dei lavori.

È noto, infatti, che — ad esempio — nel 1976 su 2.970.927 dichiarazioni ben 324.325 (11 per cento) sono risultate irregolari per i più svariati motivi che vanno dalla inesatta indicazione del numero di partita IVA (spesso attribuito erroneamente dallo stesso ufficio) ad errori di trascrizione (inversione di cifre), pur risultando sempre ed integralmente assolta l'imposta.

Inoltre sono stati riscontrati numerosi casi di errori materiali accertati in sede di dichiarazione annuale e corretti spontaneamente dal contribuente con versamenti integrativi dopo il riscontro delle proprie scritture, lavoro questo che certamen-

te ha richiesto un tempo notevolmente superiore ai 10 giorni previsti nella decaduta proposta di legge.

Si rende pertanto necessario estendere l'originaria proposta a tutte le ipotesi anzidette adottando una disposizione a carattere generale che conceda sanatoria per tutte le violazioni di carattere formale e per gli adempimenti erronei o tardivi che non abbiano comportato un minor pagamento di imposta, nonché per gli errori di calcolo corretti spontaneamente e cioè prima di eventuali accertamenti degli uffici o dei competenti organi, con denunce integrative e con il contemporaneo pagamento del maggior tributo eventualmente dovuto.

L'efficacia della norma dovrebbe essere estesa a tutte le omissioni ed ai fatti commessi fino al 31 luglio 1979.

Infine si ravvisa la necessità di promuovere la regolarizzazione delle società di fatto che sono numerosissime e la cui irregolare posizione dà luogo ad inconvenienti di natura civilistica, amministrativa e gestionale di notevole rilievo.

Per la regolarizzazione di tali società costituisce serio impedimento la applicazione della normale imposta di registro, che dovrebbe essere liquidata sui valori attuali anziché su quelli dei beni conferiti al momento della costituzione di fatto della società che, nella maggior parte dei casi risale a lunghi periodi di tempo.

Si propone, pertanto, una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, nonché la previsione esplicita, ad evitare la proliferazione di nuove società di fatto, che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non potranno iscrivere nella anagrafe delle ditte le società senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Agli effetti degli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si considerano regolarmente adempiti gli obblighi di dichiarazione e versamento eseguiti, anteriormente al 15 marzo 1979, entro 30 giorni dai rispettivi termini di scadenza.

Si considerano parimenti regolarmente adempiti gli obblighi di dichiarazione e versamento relativi all'anno 1975, stabiliti dall'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, eseguiti entro il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 1, convertito con la legge 7 febbraio 1976, n. 15.

Si considerano tempestive le dichiarazioni presentate ed i versamenti fatti, anteriormente al 31 gennaio 1977, nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, presso uffici non competenti.

Agli effetti dell'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, si considerano regolarmente adempiti gli obblighi di versamento eseguiti entro il 5 novembre 1977, nei termini di legge, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, mediante delega ad una dipendenza di azienda di credito sita in comune non compreso nella circoscrizione territoriale dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto competente.

### ART. 2.

In deroga alla disposizione dell'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, le dichiarazioni annuali dei redditi presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uffici incompetenti si considerano, agli effetti delle altre disposizioni del detto decreto, regolarmente presentate nel giorno di consegna o spedizione ai predetti uffici.

### ART. 3.

Sono sanate le infrazioni di carattere formale commesse in materia di imposte sui redditi e di imposte indirette sugli affari anteriormente al 31 luglio 1979.

Agli effetti del comma precedente si considerano formali le infrazioni alle norme emanate in attuazione della riforma tributaria che non abbiano comportato il tardivo, omesso o minor pagamento di imposte e tasse, comprese le infrazioni concernenti:

a) l'omessa sottoscrizione di dichiarazioni e certificazioni prescritte dalle singole leggi di imposta, nonché la loro redazione su modelli non conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, purché contengano gli elementi necessari per la determinazione delle basi imponibili dei singoli tributi e siano state o vengano corrisposte le tasse ed imposte da esse risultanti;

b) la omessa o incompleta allegazione alle dichiarazioni di atti e documenti, a condizioni che, se richiesti dagli uffici finanziari vengano prodotti entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta;

c) la omessa indicazione dei numeri di codice fiscale, di codice di attività, di codice dei tributi e del numero della partita IVA;

d) gli errori materiali e di calcolo, anche se hanno comportato un minor pagamento del tributo, a condizione che la differenza dovuta sia stata già versata entro il termine di cui al primo comma e sempre che non sia intervenuto accertamento prima del versamento, nonché l'omesso ed erroneo arrotondamento dei ver-

samenti di imposta e dei redditi esposti nelle dichiarazioni;

e) la erronea attribuzione, agli effetti delle imposte sui redditi, di costi e ricavi a periodi di imposta diversi da quelli di competenza, a condizione che siano stati dichiarati in conformità alle registrazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

f) la erronea deduzione degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni effettuata per competenza anziché per cassa, purché regolarmente documentati;

g) gli omessi e ritardati versamenti diretti di imposta di cui all'articolo 3 punto 1) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora gli stessi siano stati eseguiti oltre i termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ma entro la scadenza della dichiarazione dei sostituti di imposta articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa al periodo di competenza e comunque entro il termine di cui al primo comma e sempre che non sia intervenuto accertamento prima del versamento;

h) l'erroneo riporto in dichiarazioni periodiche o annuali IVA (articoli 27, 28) di crediti d'imposta precedenti che sia poi stato successivamente sanato dal contribuente con versamenti integrativi o correzione delle successive dichiarazioni.

#### ART. 4.

Le società di fatto esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno regolarizzarsi ai fini fiscali con atto assoggettato a registrazione entro sei mesi dalla detta data mediante pagamento della sola imposta fissa di registro di lire centomila.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione della società nell'anagrafe tributaria delle ditte

tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, non può essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.

ART. 5.

Sono sanate le infrazioni di carattere formale commesse, in relazione agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, anteriormente al 31 luglio 1979.

Si considera formale anche l'omessa indicazione del codice fiscale.

ART. 6.

Le pene pecuniarie e le soprattasse corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non sono in nessun caso ripetibili.